

Determinazione n. 8/2009
(S01/09 - Fastweb/Processi di provisioning dei servizi wholesale SPM forniti da Telecom Italia)

AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA
(art. 11, comma 3 del Regolamento dell'Organo di vigilanza)

L'ORGANO DI VIGILANZA

vista la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell'Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito "il Regolamento");

visto in particolare l'art. 11, comma 1 del Regolamento che dispone in ordine alla ricezione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati da terzi all'Organo di vigilanza in merito a eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli Impegni a principi di parità di trattamento e agli obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa;

visto lo stesso art. 11, comma 1 del Regolamento che prevede la predisposizione, da parte dell'Organo di vigilanza, di un modulo per la presentazione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati all'Organo di vigilanza da parte di terzi;

visto l'art. 11, comma 2 del Regolamento secondo cui "*L'Organo di vigilanza stabilisce criteri generali per la gestione e la trattazione delle segnalazioni e dei reclami rientranti nell'ambito delle sue competenze*";

vista la Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 1/2009 recante "*Predisposizione del Modulo per l'invio all'Organo di vigilanza di segnalazioni e di reclami in ordine ad eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli impegni*", adottata il 9 aprile 2009 al fine di consentire l'immediato avvio delle attività di vigilanza;

vista la Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 2/2009 recante "*Criteri generali per la gestione e per la trattazione di segnalazioni e di reclami*", adottata nella stessa data al fine di agevolare e uniformare la presentazione delle segnalazioni e dei reclami da parte di terzi, predeterminando, per ragioni di trasparenza, efficacia e tempestività, alcuni criteri generali per la loro gestione e trattazione;

visto l'art. 3, comma 2 della Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 2/2009, in base al quale entro 5 giorni dalla data di ricezione della segnalazione o del reclamo, l'Ufficio di vigilanza sottopone all'Organo di vigilanza l'esito dell'esame in ordine al ricorrere dei presupposti per l'apertura di un'istruttoria formale;

visto l'art. 3, comma 5 della citata Determinazione n. 2/2009 che dispone che *“Qualora la questione risulti non generica e non manifestamente infondata e rientri nell'ambito delle competenze dell'Organo di vigilanza, questi incarica l'Ufficio di dare avvio all'attività di verifica che dovrà concludersi entro 30 giorni, salvo proroga motivata da parte dell'Organo di vigilanza, con una decisione motivata, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento”*.

vista la segnalazione pervenuta in data 16 giugno 2009, da parte della società Fastweb S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, e concernente alcune criticità riscontrate nei processi di provisioning dei servizi wholesale SPM forniti da Telecom Italia;

considerato che la citata segnalazione riguarda in particolare:

- a) “KO cliente”, ossia i dinieghi opposti da Telecom Italia alle richieste di attivazione di servizi wholesale inviate da Fastweb, per cause imputabili alla indisponibilità del cliente finale;
- b) “KO rete”, ossia i dinieghi opposti da Telecom Italia alle richieste di attivazione di servizi wholesale inviate da Fastweb, per cause imputabili alla indisponibilità delle risorse di rete;
- c) Servizio di co-locazione;

considerato che la questione oggetto della segnalazione della società Fastweb S.p.A. risulta non generica, non manifestamente infondata e rientrante nelle competenze dell'Organo di vigilanza;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio di vigilanza, sottoposta, in data 18 giugno 2009, all'attenzione dell'Organo di vigilanza, ai sensi del citato art. 3, comma 2 della Determinazione n. 2/2009;

vista la consultazione effettuata per via telematica dei Componenti dell'Organo di vigilanza;

ritenuto di dover avviare l'attività di verifica della fondatezza della citata segnalazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento;

DETERMINA

Art. 1

E' avviata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento, l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione della società Fastweb circa alcune criticità riscontrate nei processi di provisioning dei servizi wholesale SPM forniti da Telecom Italia.

Art. 2

Responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Regoli, responsabile dell'area tecnica dell'Ufficio di vigilanza.

Art. 3

Entro il termine di 10 giorni è notificata a Telecom Italia la comunicazione preliminare di cui all'art. 14 del Regolamento.

Art. 4

L'Ufficio di vigilanza, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. a) del Regolamento, invia alla società Fastweb una comunicazione circa la decisione assunta dall'Organo di vigilanza.

Art. 5

L'attività di verifica si concluderà entro 30 giorni, salvo proroga motivata da parte dell'Organo di vigilanza, con una decisione motivata, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

Roma, 22 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Giulio Napolitano

Per attestazione di conformità a quanto determinato

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio Dalle Nogare